



CITTA' DI BIELLA

L.R. 14 DICEMBRE 1998 N. 40
D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 022 del 23 febbraio 2004
Modificato con Delibera di C.C. n. 066 del 18 settembre 2012

Indice

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2	Definizioni	pag. 2
Art. 3	Ufficio di deposito progetti	pag. 2
Art. 4	Organo Tecnico Comunale	pag. 3
Art. 5	Fase di verifica per progetti di competenza comunale	pag. 4
Art. 6	Fase di verifica per progetti non di competenza comunale	pag. 5
Art. 7	Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	pag. 5
Art. 8	Fase di valutazione per progetti di competenza comunale	pag. 6
Art. 9	Inchiesta pubblica	pag. 7
Art. 10	Articolazione dei lavori della conferenza dei servizi	pag. 8
Art. 11	Fase di valutazione per progetti non di competenza comunale	pag. 10
Art. 12	Compatibilità ambientale di piani e programmi	pag. 10
Art. 13	Coordinamento con le disposizioni in materia di sportello unico approvate con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n 447	pag. 10
Art. 14	Norme finali ed entrata in vigore	pag. 11
	Allegato B3 alla L.R. 40/1998	pag. 12

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e le procedure di competenza Comunale ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, ed ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine alle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 2 Definizioni

1. compatibilità ambientale: la coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali;

2. impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione di opere o interventi comporta sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e antropici;

3. studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali, volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta più compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

4. proponente: il soggetto, privato o pubblico, che predispone le iniziative per sottoporre un progetto alla procedura di VIA;

5. procedura di VIA: il processo che consente all'autorità competente di pervenire ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto; essa è costituita da una combinazione di una o più delle seguenti fasi:

a) la fase di verifica, volta a determinare se un progetto, non obbligatoriamente sottoposto alla procedura di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione;

b) la fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, volta ad individuare, preliminarmente alla redazione dello stesso studio, su eventuale richiesta del proponente, gli argomenti ed i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale;

c) la fase di valutazione, finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

6. valutazione ambientale di piani e programmi (VAS): il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui alla seconda parte del titolo II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Art. 3 Ufficio di deposito progetti

1. L'ufficio di deposito progetti e degli studi di impatto ambientale, è individuato presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Biella, via Tripoli 48.

2. L'Ufficio di deposito progetti ha il compito di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico:

- a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
- b) le osservazioni presentate dal pubblico;
- c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
- d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
- e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

L'Ufficio di deposito progetti trasmette alla Regione Piemonte copia dei provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione, nonché una relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 4 Organo Tecnico Comunale

1. E' istituito l'Organo Tecnico Comunale con sede presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Biella.

1.a Nel caso di progetti sottoposti al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, l'Organo Tecnico Comunale è composto dai seguenti membri:

Il Dirigente del Settore Programmazione territoriale che assolve le funzioni di presidente e di Responsabile del procedimento;

Il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti;

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Urbana;

Personale del Dipartimento ARPA di Biella ovvero dell'ASL territorialmente competente.

1.b Nel caso di piani o programmi sottoposti al procedimento di Verifica o di Valutazione Ambientale Strategica, l'Organo Tecnico Comunale è composto dai seguenti membri:

Il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti che assolve le funzioni di presidente e di Responsabile del procedimento di valutazione;

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Urbana;

Personale dell'ASL territorialmente competente, qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario in ragione della specificità del piano o del programma.

I componenti dell'Organo Tecnico Comunale, in considerazione della specificità del progetto, del piano o del programma, possono individuare, nell'ambito del personale comunale, ulteriori figure professionali con funzioni di supporto ai lavori istruttori dell'Organo Tecnico Comunale.

2. E' facoltà del Responsabile del procedimento provvedere ad assegnare appositi incarichi di consulenza in ragione della specificità del progetto.

3. L'Organo Tecnico Comunale, assolve le seguenti funzioni:

a) riceve le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;

b) espleta le procedure relative alle fasi di:

1) verifica, di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998;

2) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 11 della L.R. 40/1998;

- 3) valutazione, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 40/1998;
- c) promuove le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'articolo 15 della L.R. 40/1998.
- d) garantisce, nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di piani o programmi di competenza comunale la funzione di terzietà tra Autorità procedente e Autorità competente.

Art. 5 Fase di verifica per progetti di competenza comunale

1. Per i progetti di competenza comunale sottoposti alla fase di verifica, di cui all'allegato B3 della L.R. 40/1993, il proponente presenta all'Organo Tecnico Comunale una specifica domanda corredata di:

- a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
- b) una relazione contenente:
- l'inquadramento dell'opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
 - i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
 - l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il proponente deposita copia degli elaborati sopra specificati, presso l'ufficio di deposito progetti di cui all'art. 3, al fine dell'informazione e della partecipazione dei cittadini alla fase di verifica.

3. Gli elaborati rimangono a disposizione per la consultazione del pubblico per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.

4. Il Responsabile del Procedimento provvede a dare notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e provvede a comunicare tale circostanza agli Uffici comunali di cui all'art. 4, ed ai componenti del Forum di Agenda 21 Locale, stabilendo contestualmente la data di convocazione dell'Organo Tecnico Comunale e della conferenza di servizi, alla quale sono invitati i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 L.R. 40/1998 e l'A.R.P.A. quale supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998, o di altri soggetti territoriali o istituzionali, anche a seguito di loro motivata richiesta, pervenuta entro giorni 15 dalla comunicazione al Forum di Agenda 21 ed in casi di particolare rilevanza con riferimento alle ricadute degli impatti ambientali individuati nel corso della procedura.

5. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. alla conferenza dei servizi è invitato a partecipare anche il proponente.

6. L'Organo Tecnico Comunale, sentiti i soggetti di cui al comma precedente e valutate le osservazioni pervenute, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998.

7. Il procedimento deve concludersi con un espresso provvedimento, da parte del Dirigente del Settore Ambiente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio .

Il Responsabile del procedimento provvede ad inviare copia del provvedimento al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/1998, nonché all'Ufficio di deposito progetti del Comune.

Trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

8. Ove occorra, l'Organo Tecnico Comunale subordina l'esclusione dalla fase di valutazione a specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento.

9. Presso l'Ufficio deposito dei progetti è istituito un registro, disponibile per la consultazione da parte del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.

Art. 6 Fase di verifica per progetti non di competenza comunale

1. Per i progetti previsti sul territorio comunale di Biella e sottoposti alla fase di verifica di competenza regionale o provinciale di cui agli allegati B1 e B2 della L.R. 40/1998, il Comune di Biella agisce in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.

2. Ricevuta la convocazione alla conferenza di servizi, ovvero la richiesta di parere da parte dell'ente competente, Regione o Provincia, il Dirigente del Settore Ambiente indice una riunione preliminare dell'Organo Tecnico Comunale entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, o comunque nei termini compatibili con la data stabilita per lo svolgimento della conferenza di servizi.

Il Dirigente del Settore Ambiente trasmette apposita nota contenente le osservazioni ed i pareri dei componenti dell'Organo Tecnico Comunale e partecipa alla eventuale conferenza di servizi in rappresentanza del Comune di Biella.

3. Alla riunione preliminare è invitata a partecipare l'A.R.P.A. in qualità di supporto tecnico-scientifico.

Art. 7 Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

1 Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale, il proponente ha facoltà di richiedere al Comune l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

2. A tale scopo il proponente inoltra apposita istanza all'Organo Tecnico Comunale corredata da:

- a. Progetto preliminare;
- b. Relazione che definisca il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che si intendono adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento;
- c. L'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta dei pareri o degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento.

3. Il Responsabile del procedimento acquisisce i pareri e le osservazioni da parte dei componenti l'Organo Tecnico Comunale, e provvede a convocare in apposita conferenza di servizi i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/1998, l'ARPA ed il soggetto proponente al fine di valutare la metodologia proposta per la redazione dello studio di impatto ambientale.

4. Il Dirigente del Settore Ambiente, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, provvede, con apposito atto, ad approvare il piano di lavoro proposto ovvero ad indicare le necessarie integrazioni che dovranno fare parte dello studio di impatto ambientale.

Art. 8 Fase di valutazione per progetti di competenza comunale

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione di competenza comunale di cui all'allegato B3 della L.R. 40/1998, ovvero per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale a seguito del provvedimento di cui all'art. 5 comma 7, il proponente presenta all'Organo Tecnico Comunale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, unitamente ai seguenti documenti in duplice copia:

- a. Progetto preliminare;
- b. Progetto definitivo;
- c. Studio di impatto ambientale
- d. Sintesi in linguaggio non tecnico
- e. Elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento.

Presenta inoltre le copie degli elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi in linguaggio non tecnico per:

- a. ASL;
- b. per tutti i soggetti che devono rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri ecc necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

2. Contestualmente il proponente:

a) deposita presso l'Ufficio di deposito progetti una copia degli elaborati progettuali di cui al precedente comma 1 lettera a., b., c., d., e.

b) dà avviso dell'avvenuto deposito di cui alla lettera a), a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, mediante un annuncio redatto in conformità alle direttive regionali e, in attesa della loro emanazione, secondo lo schema indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente dell'11 agosto 1989;

c) invia copia degli elaborati di cui al precedente comma 1 lettera a., b., c., d., e. agli enti gestori delle aree protette nel caso di progetti ricadenti almeno parzialmente sul territorio delle aree stesse.

3. L'Ufficio di deposito progetti registra l'avvenuto deposito. Tali elaborati rimangono a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per quarantacinque giorni. E' facoltà dell'Ufficio di deposito chiedere al proponente ulteriori copie degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale.

4. Il Responsabile del procedimento verifica la correttezza formale della documentazione presentata dal proponente e provvede entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione a trasmettere all'ASL competente ed ai soggetti che devono rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, ecc. necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, le copie degli elaborati tecnici di interesse specifico e della sintesi in linguaggio non tecnico consegnate dal proponente a tale scopo.

Qualora la documentazione non risultasse completa o conforme ai disposti di cui al presente Regolamento ed alla L.R. 40/1998 provvede entro il medesimo termine a richiedere al proponente le necessarie integrazioni.

Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento fino alla ricezione di quanto richiesto.

L'ufficio di deposito progetti provvede a registrare la richiesta di integrazioni.

5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede tempestivamente a pubblicare la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati e del conseguente avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione avviene senza aggravio di spese per il proponente in quanto contiene comunicazioni dovute anche ai sensi della L. 241/1990.

6. Il Responsabile del procedimento contatta l'A.R.P.A. e trasmette copia degli elaborati di cui al comma 1 lettera a., b., c., d. e. per il necessario supporto tecnico scientifico all'istruttoria.

7. Il Responsabile del procedimento dà immediatamente notizia dell'avvenuto deposito agli Uffici comunali costituenti l'Organo Tecnico nonché ai componenti il Forum di Agenda 21 Locale e, qualora ne ricorrano i presupposti, al responsabile dello Sportello Unico di cui al DPR 447/1998, convocando contestualmente una riunione dell'Organo Tecnico Comunale e dell'A.R.P.A. entro 15 giorni dalla data di avvenuto deposito, al fine di avviare l'istruttoria tecnica sul progetto.

8. La prima conferenza di servizi per lo svolgimento dell'istruttoria integrata è convocata di norma tra 30 e 45 giorni dalla data di avvenuto deposito del progetto, dando comunicazione al proponente ai sensi della L.241/1990.

Alla conferenza di servizi sono invitati a partecipare i soggetti istituzionalmente interessati attraverso i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, nonché altri soggetti territoriali o istituzionali, anche a seguito di loro motivata richiesta, pervenuta entro 15 giorni dalla comunicazione ai componenti il Forum di Agenda 21 Locale.

Il soggetto proponente è invitato almeno una volta a partecipare alla conferenza di servizi.

Art. 9 Inchiesta pubblica

Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini al procedimento di VIA, entro 20 giorni dall'avvenuto deposito di cui all'art. 8 del presente Regolamento, la Giunta Comunale dispone lo svolgimento di una inchiesta pubblica secondo la modalità di cui all'art. 14 della L.R. 48/1998.

Art. 10 Articolazione dei lavori della conferenza di servizi

1. I lavori della conferenza di servizi si svolgono attraverso le fasi preliminare, consultiva e decisoria.
2. La prima riunione della conferenza di servizi (fase preliminare) esplica le seguenti attività:

Individuazione delle autorizzazioni, pareri, ecc. necessari alla realizzazione ed esercizio dell'opera che, in attuazione della regola legislativamente data secondo cui tutti i provvedimenti autorizzatori devono essere oggetto di "rilascio coordinato" in sede di giudizio di compatibilità ambientale, saranno assorbiti nel provvedimento unico finale recante anche il giudizio di compatibilità ambientale qualora sia verificata la compatibilità ambientale del progetto.

Individuazione delle eventuali autorizzazioni che possono essere acquisite solo oltre i termini previsti per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in tal caso deve essere indicato il caso eccezionale previsto dall'art. 13, c. 4 della L.R. 40/1998 che si è verificato e la conferenza deve prevedere le modalità e i tempi per il rilascio di tali autorizzazioni residue.

Definizione del cronoprogramma dei lavori della conferenza di servizi, prevedendo almeno un sopralluogo e una seduta della conferenza cui il proponente è invitato a partecipare, oltre all'apposita riunione finale della conferenza in sede decisoria per il raccordo dei consensi e delle autorizzazioni sopra citate; sono fissati in modo indicativo anche gli incontri del gruppo di lavoro dell'organo tecnico del comune.

Eventuali comunicazioni circa momenti di partecipazione su progetti di particolare rilevanza (con riferimento alla possibilità o opportunità di svolgere un'inchiesta pubblica o momenti di informazione allargata e pubblico dibattito)

3. Le successive riunioni (fase istruttoria) della conferenza di servizi svolgono le seguenti attività:

- Presa d'atto delle osservazioni pervenute nel corso dell'istruttoria
- Criticità emerse nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA nonché nel dibattito della conferenza
- Per la riunione in cui è stato convocato anche il proponente, illustrazione delle problematiche emerse durante l'esame istruttorio ed eventuali chiarimenti forniti dallo stesso durante l'incontro
- Definizione delle eventuali integrazioni agli elaborati presentati che la conferenza ritiene opportuno richiedere al proponente, con l'indicazione dei termini per la loro presentazione ovvero presa d'atto della richiesta del proponente di modificare o integrare la documentazione presentata. La richiesta di trasmissione di integrazioni agli elaborati presentati comporta l'interruzione del procedimento che riprenderà con la trasmissione degli elaborati integrati/modificati e dovrà concludersi entro i 90 giorni successivi
- Valutazione integrata di impatto e di bilancio ambientale complessivo: verifica positiva o negativa della sussistenza dei requisiti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo,

presupposto necessario per continuare nei lavori della conferenza finalizzati anche al rilascio delle autorizzazioni.

- Individuazione delle eventuali prescrizioni (modifiche e specificazioni progettuali, interventi di mitigazione e compensazione ambientale, ecc...) che rendono compatibile dal punto di vista ambientale l'opera e possibile il rilascio delle autorizzazioni

4. La riunione finale della Conferenza in sede decisoria assume le seguenti determinazioni:

- Nel caso di previsione di giudizio di compatibilità ambientale negativo:

Illustrazione delle motivazioni sulla cui base è verificata la non compatibilità ambientale dell'opera e chiusura dei lavori della conferenza.

- Nel caso di previsione di giudizio di compatibilità ambientale positivo:

Illustrazione delle motivazioni e definizione delle eventuali prescrizioni che rendono compatibile dal punto di vista ambientale l'opera e quindi possibile il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo e delle conseguenti autorizzazioni.

- Illustrazione della relativa proposta di atto conclusivo del procedimento della fase di valutazione (comprensivo dell'indicazione degli eventuali dissensi e delle possibilità del loro superamento in riferimento all'art. 3 bis e 4 della L. 241/1990).

- Conseguente rilascio da parte dei rispettivi soggetti legittimati delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'opera che sono state coordinate nel corso dell'istruttoria e che sono allegare al verbale conclusivo della conferenza.

- Indicazione delle modalità e dei tempi per il rilascio degli atti autorizzatori coordinati che eccezionalmente ai sensi all'art 13, c. 4 L.R. 40/1998 non sono stati ricompresi nel provvedimento unico finale.

5. Di quanto emerso nel corso delle singole riunioni della conferenza di servizi è redatto apposito verbale controfirmato dal Responsabile del procedimento, in qualità di Presidente della Conferenza, dal Funzionario verbalizzante e dai partecipanti.

6. Su proposta del Responsabile del procedimento, la Giunta Comunale assume il provvedimento finale a conclusione della procedura di VIA con il quale rende il giudizio di compatibilità ambientale e dà atto delle autorizzazioni coordinate, ovvero si pronuncia sulla non sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale.

Il Responsabile del procedimento provvede a pubblicare la delibera di Giunta sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad inviare copia al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/1998, nonché all'Ufficio di deposito della Regione Piemonte.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il procedimento di valutazione di impatto ambientale deve concludersi entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio di deposito.

Il Responsabile del procedimento può, con atto motivato, disporre il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori 60 giorni dandone comunicazione al proponente.

Art. 11 Fase di valutazione per progetti non di competenza comunale

1. Per i progetti previsti sul territorio comunale di Biella sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del DPCM 377/1988 e s.m.i, nonché sottoposti alla fase di valutazione di competenza regionale o provinciale di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. 40/1998, o resa necessaria dopo l'espletamento della fase di verifica, il Comune di Biella agisce in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.

2. Ricevuta la convocazione alla conferenza di servizi, il Dirigente del Settore Ambiente indice una riunione preliminare dell'Organo Tecnico Comunale entro 15 giorni o comunque nei termini compatibili con la data stabilita per lo svolgimento della conferenza dei servizi.

Il Dirigente del Settore Ambiente trasmette apposita nota contenente le osservazioni ed i pareri dei componenti dell'Organo Tecnico Comunale e partecipa alle conferenze dei servizi in rappresentanza del Comune di Biella, provvedendo a tenere costantemente informata la Giunta comunale sull'andamento dei lavori.

Art. 12 Compatibilità ambientale di Piani e programmi

1. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i., i piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2, e B3 della L.R. 40/1998, non ricadenti, neppure parzialmente in aree protette, nonché i criteri per l'Autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della L.R. medesima.

2. In tali casi il proponente correda le istanze delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri, o degli altri atti di analoga natura, necessarie per la realizzazione del progetto medesimo, di apposita dichiarazione nella quale certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione

Art. 13 Coordinamento con le disposizioni in materia di sportello unico approvate con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

1. Per quanto concerne il coordinamento delle disposizioni in tema di Sportello unico per le attività produttive e di valutazione di impatto ambientale si fa riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 18-27763/1999.

2. Il verbale della prima riunione della conferenza di servizi rende esplicita la circostanza che il procedimento è sottratto alla responsabilità della struttura unica e rientra nella responsabilità dell'ente competente in materia di VIA.

3. Qualora il proponente si sia rivolto allo Sportello unico, il Responsabile della struttura unica comunale interviene alle riunioni dell'Organo Tecnico Comunale e partecipa alle conferenze di servizi convocate per la fase di valutazione, anche al fine di acquisire nei termini di cui all'art. 4 comma 7 del DPR 447/1998 i provvedimenti che risulteranno eventualmente esclusi dal giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 14 Norme finali ed entrata in vigore.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle seguenti disposizioni

DPCM 377/1988 e s.m.i.;

Legge 349/1986

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.

DGR 12.04.1999 n. 21-27037 e s.m.i.;

DGR 12.07.1999 n. 18-27763 e s.m.i.;

DGR 25.03.2003 n. 19-8772

DRG 4 giugno 2008 n. 41-8914

2. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Allegato B3

Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari
- n. 2 iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari
- n. 3 progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari

Progetti di infrastrutture

- n. 4 strade extraurbane principali o secondarie comunali
- n. 5 strade comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri
- n. 6 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 11)
- n. 7 costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto

Industria energetica

- n. 8 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B2 n. 39)

Altri progetti

- n. 9 porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B1, n. 26)
- n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 8)
- n. 11 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.